CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
Del. Nr. 293
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di novembre alle ore 9,45 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

GUIDO MALINVERNO	Sindaco	Presente
STEFANO MEDIOLI	Vice Sindaco	Presente
CRISTINA DEGASPERI	Assessore	Presente
PIETRO LUIGI GIOVANNI AVANZI	Assessore	Presente
GIOVANNI PAOLO MAIOLO	Assessore	Assente
DANIELA PLODARI	Assessore	Presente

Presenti n. **5** Assenti n. **1**

Partecipa il Segretario generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il **Sindaco**, **GUIDO MALINVERNO**, assume la presidenza ed invita l'adunanza a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Oggetto:

Proposta nr. **112006**

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023

(Relatore: Assessore Stefano Medioli)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", introduce all'art. 4 l'imposta di soggiorno stabilendo che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi Regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*
- i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011;
- in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 17.12.2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2013, l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento, successivamente

modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2014, n. 99 del 20.12.2016 e n. 49 del 29.10.2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.12.2020 è stato approvato un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in sostituzione del previgente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 17.12.2012 e successive modificazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.09.2021 è stato modificato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.12.2020;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, che dispone che spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative tariffe la cui competenza è della Giunta Comunale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

VISTO l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue:
«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis..omissis..
15-ter..omissis..
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 346 del 05/11/2019 con le quali sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020 e n. 33 del 04/02/2020 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per le locazioni turistiche (affitti brevi) come riclassificate dalla Regione Lombardia, con decreto Dirigente Unità Organizzativa (D.d.u.o.) del 6 dicembre 2019 n. 17869;

TENUTO CONTO:

- dei notevoli rincari dei servizi finalizzati alla gestione dei beni e servizi culturali e turistici, dovuti al caro energia, all'inflazione e ad altri aspetti legati all'attuale contesto economico;
- della necessità e volontà da parte dell'Amministrazione comunale, non solo di mantenere l'attuale livello dei servizi, ma anche di prevedere interventi aggiuntivi sul territorio in modo da potenziare l'offerta turistico-culturale e ambientale e favorire ulteriormente lo sviluppo dell'accoglienza turistica e dell'attrattività del territorio comunale e lacustre;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, variare le attuali tariffe dell'imposta di soggiorno, in funzione della tipologia delle strutture ricettive e dei servizi offerti;

VISTO che il regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell'imposta, previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito:

- tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- che l'ammontare dell'imposta debba essere articolato in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive;

RITENUTO opportuno, nel rispetto degli indirizzi indicati nel suddetto regolamento comunale:
- graduare le tariffe dell'imposta di soggiorno entro il limite massimo di legge di 5,00 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;
- di adottare come criterio di riferimento la tipologia della struttura ricettiva, in considerazione del fatto che la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo;

CONSIDERATO che si ritiene quindi opportuno variare la misura dell'imposta di soggiorno in correlazione alla tipologia delle strutture ricettive, così come previsto e disciplinato dalla vigente legislazione nazionale e regionale e come precisato nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 346 del 05/11/2019 e n. 33 del 04/02/2020;

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente 2023/2025 in corso di redazione;

DATO ATTO che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

PRESO ATTO che l'articolazione del piano tariffario e delle rispettive tariffe, come disposto nella presente deliberazione è stato discusso e condiviso dalla Commissione per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del 03/11/2022, ove risultavano presenti, tramite i loro rappresentanti, tutte le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, ivi incluse, le categorie C.A.V.;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che della regolarità contabile, espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12;

VISTO il capo II dello statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dai presenti ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2023 le tariffe dell'imposta di soggiorno per ogni persona e per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

RICETTIVITA' TURISTICA Legge Regione Lombardia n. 27/2015		
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE		
ALBERGHI O HOTEL **ALBERGHI DIFFUSI** **CONDHOTEL**	5 STELLE	€ 4,00
	4 STELLE	€ 3,00
	3 STELLE	€ 2,50
	2 STELLE	€ 2,00
	1 STELLA	€ 1,50
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE	4 STELLE	€ 2,50
	3 STELLE	€ 2,00
	2 STELLE	€ 1,50

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERA

CASE PER FERIE	€ 2,00
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	€ 1,00
FORESTERIE LOMBARDE - AFFITTACAMERE	€ 1,50
LOCANDE	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,60
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE Gruppo 1 categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 2,50
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE Gruppo 2 categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	€ 2,00
LOCAZIONI TURISTICHE (affitti brevi) Gruppo 1 categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 2,50
LOCAZIONI TURISTICHE (affitti brevi) Gruppo 2 categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	€ 2,00

AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA		
CAMPEGGI	5 STELLE	€ 0,80
	4 STELLE	€ 0,70
	3 STELLE	€ 0,60
	2 STELLE	€ 0,50
	1 STELLA	€ 0,40
VILLAGGI TURISTICI	4 STELLE	€ 0,70
	3 STELLE	€ 0,60
	2 STELLE	€ 0,50
AREE DI SOSTA		€ 0,50

ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Legge Regione Lombardia n. 31/2008

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	€ 1,50

2. di dare atto che l'articolazione tariffaria illustrata nella precedente tabella è stata condivisa con la Commissione per l'applicazione dell'imposta di soggiorno riunitasi in data 03/11/2022, come descritto in premessa;

3. di dare atto, altresì, che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali, per i quali verrà redatto annualmente apposito elenco, quale allegato al bilancio preventivo e consuntivo così come previsto dall'art. 13 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

4. di dare atto, ancora, che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

5. di provvedere ad inviare esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

6. di dare atto, infine, che le tariffe coma sopra determinate hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nel sito informatico di cui sopra richiamato;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione del

presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di provvedere a darne comunicazione ai gestori delle strutture ricettive.

Atto: GIUNTA COMUNALE
R.U.P. LORETTA BETTARI
Assessore proponente: STEFANO MEDIOLI

MARIA
BUZZONE
14.11.2022
09:48:35
GMT+01:00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
Guido Malinverno	dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione di GIUNTA COMUNALE nr.. 293 del 09/11/2022 sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.